



AZIENDA OSPEDALIERA
"S.MARIA"
DI TERNI

S.C. TECNICO PATRIMONIALE

Responsabile: Ing. Bruno Alessandrini

Tel. 0744/205238 – Fax 0744/205642

e-mail: b.alessandrini@aosp terni.it

PEC: aosp terni@postacert.umbria.it

(All. "B")
AL VERBALE
DI GARA N.
1 del 06/12/17

Prot. e data della PEC

66375 del 05/12/2017

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di sola esecuzione relativi ai lavori di "connessi al trasferimento delle tecnologie dal piano primo alla semiala nord-ovest sita al terzo piano, con conseguente riqualificazione dei relativi locali del reparto di Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.) dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni" - CIG: 7249789B22 - CUP: I41B17000420002

Avviso di procedura negoziata – indagine di mercato prot. n. 60675 del 08/11/2017

ART. 80, comma 5, Lett. c) D.lgs n. 50/2016

ISTRUTTORIA – VALUTAZIONE

IN FATTO

In riferimento alla procedura di gara in oggetto ed al relativo Avviso per indagine di mercato, la Ditta Serveco Srl con pec prot. n. 64524 del 27/11/2017 ha inviato all'Azienda Ospedaliera **Istanza di partecipazione dichiarando**, tra l'altro, in riferimento all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs n. 50/2016 "**la sussistenza, nei propri confronti, di un illecito antitrust**" per il quale è stata sanzionata dall'AGCM con provvedimento n. 25739/2015, confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 04733/2017 che, tuttavia, ha ridotto la sanzione inflitta dall'AGCM da €. 259.000 ad €. 77.000, pubblicata il 12/10/2017, e **non ancora passata in giudicato**.

Nello specifico, la Ditta Serveco Srl ha maturato l'illecito antitrust quale **mandante di un RTI (per una quota inferiore al 10%)** che aveva partecipato ad una gara bandita da NARVAM nell'arco temporale 2011-2013.

La motivazione della sanzione applicata alla Ditta oggi istante risiede nel fatto di **non aver adottato provvedimento di dissociazione da un'intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dagli altri componenti il RTI stesso**; intesa di cui, secondo l'orientamento dell'AGCM - confermato successivamente anche dal Consiglio di Stato - la Società in questione "**non poteva non sapere**".

La Ditta in indirizzo, inoltre, ai sensi del comma 7 del citato art. 80, dichiara di aver adottato le seguenti **misure di "self-cleaning"** già in **epoca antecedente alla pronuncia della sentenza**, nonché di aver integralmente onorato il pagamento della sanzione nella misura riquantificata dal Supremo Consesso (All. 1), come di seguito descritte:

1. Non ha più partecipato alla stessa tipologia di gara con lo stesso Raggruppamento (a differenza delle altre imprese componenti il RTI che, invece, hanno partecipato alla nuova gara bandita dalla medesima S.A. -NAVARM - nel 2016, risultandone

- aggiudicatarie);
2. Dopo la riduzione della sanzione da €. 259.000, come inflitta da AGCM, ad €. 77.000 come riformulata dal Consiglio di Stato, la stessa è stata pagata integralmente;
 3. Ha organizzato, per il proprio personale, incontri formativi con formazione in aula in materia di “*Antitrust compliance e codice etico di comportamento*” a partire da novembre 2016 a luglio 2017, incontri tenutisi in Azienda e con due diversi relatori, esperti in materia antitrust;
 4. Oltre alle materie di cui sopra, il personale in posizione apicale ha partecipato, nel corso del mese di marzo 2017, a giornate di formazione anche in materia di anticorruzione;
 5. La Società ha in corso di elaborazione il Modello Organizzativo Gestionale ai sensi del D.lgs n. 231/2001, che verrà adottato entro la fine dell’anno in corso.

Lo scrivente ufficio - preso atto di quanto sopra dichiarato dalla Ditta Serveco S.r.l., del dettato normativo dell’art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle Linee Guida ANAC n. 6/2016, come aggiornate dall’Autorità con Deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11/10/2017, entrate in vigore dal 22/11u.s. - con nota prot. pec n. 65440 del 30/11/2017 ha **richiesto** alla Ditta Serveco S.r.l. **copia della seguente documentazione (All. n. 2)**, da produrre **entro le ore 12:00 del 01/12 u.s.:**

- 1) Copia provvedimento sanzionatorio n. 25739/2015 dell’AGCM;
- 2) Copia sentenza n. 04733/2017 del Consiglio di Stato;
- 3) Copia attestazione avvenuto pagamento sanzione pecuniaria;
- 4) Copia documentazione attestante l’adozione delle misure di “Self-cleaning”

La **Ditta Serveco s.r.l.**, con pec prot. n. 65753 del 01/12/2017, **inviava all’Azienda ospedaliera la seguente documentazione (All. n. 3):**

- 1) Ricorso in appello al Consiglio di Stato del 24/11/2016;
- 2) Sentenza del Consiglio di Stato n. 4733/2017, pubblicata il 12/10/2017;
- 3) Accoglimento istanza di rateizzazione prot. n. 122546 del 01/03/2016 da parte di Equitalia Spa del 10/03/2017;
- 4) Verbali formazione per il proprio personale tenuta dall’Avv. Albanese Egidio in data 22/11/2016, aventi ad oggetto: “*D.lgs n. 231/2001: Approfondimento normativo – Regole di buona condotta in materia antitrust*”;
- 5) Verbali formazione per il proprio personale tenuta dall’Avv. Andrea Marega in data 07/07/2017, aventi ad oggetto: “*Formazione aula: regole di buona condotta in materia antitrust*”;
- 6) Attestati Seminario avente ad oggetto: “*la norma ISO 37001:2016 anti-bribery management System*”, tenutosi in data 27/03/2017 per il personale in posizione apicale;
- 7) Affidamento incarico professionale a favore dell’Avv. Egidio Albanese per la “consulenza ed assistenza per la predisposizione e la redazione del Modello Organizzativo e Gestionale unitamente alle procedure interne di controllo e vigilanza, nonché alla necessaria modulistica, idonei a prevenire il compimento di fatti illeciti e dei reati oggetto del D.lgs n. 231/2001 e s.m.i. (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29/09/2000 n. 300);
- 8) Adozione del Codice Etico dal 01/09/2017 da parte della Società FINSEA Srl, holding di partecipazione, quale socio unico della Soc. Serveco Srl che ha imposto il rispetto dei principi ivi contenuti anche alla controllata Serveco Srl;
- 9) Comunicazione del Codice Etico dalla FINSEA srl alla Serveco Srl;
- 10) Ricevuta di pagamento del 21/11/2017 emessa dalla UniCredit per la Serveco Srl a favore dell’Agenzia delle Entrate dell’importo di €. 15.360,54.

La Serveco Srl, nella nota che accompagna detta documentazione, in riferimento alla suddetta ricevuta di pagamento afferma che “nonostante la pubblicazione della sentenza ad oggi non è ancora pervenuto lo sgravio da parte dell’Agenzia delle Entrate”.

IN DIRITTO

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs n. 50/2016 *“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora”, tra l'altro, “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione””.*

Le **Linee Guida ANAC n. 6/2016** adottate con delibera n. 1293 del 16/11/2016 recanti *Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*”, al punto 2.1, in combinato disposto con il punto 2.1.3.1, stabiliscono che **“rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come **moralità professionale**, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento”** e che **“la S.A. deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente”**, tra gli altri, **“i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”**.

Le suddette **Linee Guida ANAC n. 6/2016** - aggiornate dall'Autorità con Deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11/10/2017, entrate in vigore dal 22/11 u.s - al punto 2.1, in combinato disposto con il punto 2.2.3.1, stabiliscono che **“rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come **moralità professionale** (...). Al ricorrere dei predetti presupposti gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa”** e che la **“S.A. deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”**.

La **novità principale di questo aggiornamento risiede nella possibilità di escludere sulla base di una sentenza non definitiva incidente sulla **moralità professionale****.

Inoltre, è stato meglio specificato che le **dichiarazioni sostitutive** rese dai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara, mediante il modello DGUE, devono avere ad **oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a configurare la causa di esclusione in esame, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico**. La valutazione in ordine alla rilevanza in concreto della condotta illecita è infatti rimessa in via esclusiva alla S.A. e, quindi, l'operatore economico non può operare alcun filtro in ordine alle notizie da dichiarare.

E' stato, altresì, specificato che la S.A. che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.

Infine, per quel che qui interessa, l'Autorità ha specificato che le **valutazioni della S.A. in ordine alle misure di self-cleaning** sono effettuate **in contraddittorio** con l'operatore economico e

che la decisione assunta deve essere adeguatamente motivata.

GIURISPRUDENZA

Sul punto è intervenuto di recente il **Consiglio di Stato** con la sentenza n. 4192 del 08/09/2017, affermando che **“Gli illeciti professionali fanno scattare l'esclusione dalle gare di appalto, anche se il professionista o l'impresa non ha subito una condanna definitiva”**.

I Giudici hanno anche spiegato che il concorrente deve dichiarare alla Stazione Appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla sua valutazione. Solo un **atteggiamento trasparente e collaborativo dà diritto al contraddittorio**, cioè alla possibilità che, dopo aver valutato la situazione, la S.A. non tenga conto di eventuali precedenti penali. A detta dei Giudici, infatti, l'operatore economico è sempre tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ed è poi la S.A. a giudicarne la gravità.

Il tacere dette circostanze impedisce da un lato, una valutazione completa sull'affidabilità e l'integrità morale del candidato e, dall'altro, è sintomatica di una condotta non trasparente e collaborativa.

I Giudici hanno concluso ricordando che il Codice Appalti e le Linee Guida dell'ANAC sui mezzi di prova e le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto **ammettono il contraddittorio**, cioè la possibilità che il professionista o l'impresa spieghi la sua posizione, **solo** nei casi in cui si siano dimostrati **leali e trasparenti** nei confronti della S.A.

Anche il **TAR Lazio** nel luglio 2017, con le ordinanze n. 3574 e 3575, rileva la necessità di operare una valutazione in concreto in ordine alle caratteristiche dell'illecito concorrenziale sanzionato dall'AGCM, con particolare riguardo alla **“rimodulazione della sanzione inflitta”** ed ai **“rimedi strutturali adottati dal concorrente”** quali misure di self-cleaning.

MEZZI DI PROVA - LINEE GUIDA n. 6/2016 e s.m.i.

Fra i mezzi di prova a disposizione delle S.A., le citate Linee Guida dispongono che **“fino alla data di entrata in vigore dell'art. 81, comma 2, del Codice la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle Stazioni Appaltanti mediante accesso al casellario Informativo (...)”**

- Da verifica effettuata nel Casellario Informativo dell'ANAC in data 29/11/2017 a carico della Ditta Serveco S.r.l. **non risulta alcuna annotazione riconducibile alla commissione dell'illecito in questione (All. n. 4).**

In virtù di quanto sopra esposto, in fatto ed in diritto, si rappresenta quanto segue.

IN RITO

Preliminarmente, occorre effettuare una valutazione meramente formale in ordine alla corretta applicabilità delle Linee Guida n. 6/2016 al caso di specie.

Infatti, l'Avviso di procedura negoziata relativo alla presente gara prot. n. 60675 del 08/11/2017 è stato pubblicato in pari data nel sito aziendale e nel sito del M.I.T., mentre l'aggiornamento delle predette Linee Guida (pubblicato in G.U. il 07/11/2017) è entrato in vigore il 22/11/2017.

Formalmente, pertanto, a mente del principio *“tempus regit actum”* (rectius: ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica) sembrerebbe più corretto applicare il dettato delle disposizioni contenute nella prima stesura delle predette linee guida n. 6/2016 che sanziona, tra l'altro, **“i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”, in luogo della novella della soft-law ove la novità principale risiede nella possibilità di escludere anche sulla base di una sentenza non**

definitiva incidente sulla moralità professionale.

Nel caso specifico, tuttavia, seppure la sentenza di condanna del Consiglio di Stato non è ancora definitiva (perché depositata il 12/10/2017 e non sono decorsi sei mesi), la Ditta Serveco Srl, provvedendo a pagare integralmente la sanzione ha, di fatto, attribuito essa stessa definitività all'atto giudiziario e, pertanto, poiché comunque entrambe le "versioni" delle ripetute Linee Guida rimettono in via esclusiva alla S.A. la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto della condotta illecita - mantenendo la previsione che la predetta condotta "sia stata posta in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare" - la scrivente S.A. procede ad effettuare la predetta valutazione.

NEL MERITO

1) Dichiarazione illecito antitrust già in sede di Istanza di partecipazione

La Ditta Serveco S.r.l. ha dichiarato la sussistenza dell'illecito professionale già in sede di istanza di partecipazione, conformemente all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs n. 50/2016 e del punto 4.2 delle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i., dimostrando un atteggiamento trasparente e collaborativo che gli ha dato diritto all'instaurazione del contraddittorio, mediante la richiesta della documentazione a comprova della veridicità di quanto dalla stessa dichiarato.

2) Assenza Annotazione illecito nel Casellario Informatico dell'Anac

In base alle indicazioni sui mezzi di prova fornite dalle Linee Guida n. 6/2016, la S.A. in data 29/11/2017 (All. n. 4) ha verificato se la commissione dell'illecito di che trattasi fosse stato iscritto nel casellario informatico dell'ANAC, riscontrando che a carico della Ditta Serveco S.r.l. non risulta alcuna annotazione riconducibile alla commissione dell'illecito in questione.

3) Indizi e non prove – TAR Lazio

Dal contraddittorio esperito con la Ditta Serveco S.r.l., mediante l'invio della suddetta documentazione probante le dichiarazioni rese, è emerso che l'illecito antitrust sanzionato si è verificato nell'ambito di un RTI di cui la Ditta istante faceva parte in qualità di mandante per la quota marginale inferiore al 10% ove l'intesa restrittiva della concorrenza è stata posta in essere dalla mandataria, come si può desumere dalla motivazione del TAR Lazio che condanna la Ditta in questione sulla base di **indizi, e non prove**, seppure ritenuti certi, precisi e concordanti, che però **non conducono la commissione del fatto direttamente in capo alla stessa**, come di seguito si riporta: *"considerata la serie storica delle gare succedutesi nel settore di riferimento, i requisiti professionali della ricorrente e la sua insistenza – anche pregressa – nel segmento, merceologico e geografico, di mercato interessato dai lavori reiteratamente aggiudicati nel lotto in questione, l'esperienza professionale complessivamente maturata anche in relazione alle considerevoli dimensioni imprenditoriali della sua attività, a parere del Collegio nulla di più è richiesto per ritenere dimostrata anche la volontà di Serveco Srl di partecipare attraverso un'ATI (la cui capogruppo era un'impresa contro la quale, essa stessa, aveva concorso nelle gare precedenti), ad una concertazione anticompetitiva".*

4) Motivazione Consiglio di Stato

Anche il Consiglio di Stato conferma sostanzialmente l'orientamento dell'AGCM e del TAR Lazio nel ritenere la Serveco Srl colpevole di aver commesso l'illecito antitrust affermando che *"La Società, in considerazione dell'esperienza professionale e della sua pregressa partecipazione alle gare pregresse svoltesi nel medesimo segmento merceologico e geografico, non poteva non avere constatato la discontinuità dell'atteggiamento competitivo delle imprese prima concorrenti e poi raggruppate in un'unica compagine, con all'interno anche società aventi le medesime specializzazioni. Scostamento anomalo della strategia imprenditoriale che Serveco ha quantomeno inteso assecondare, avendo deciso di permanere nell'ATI e nella commessa per tutte le gare bandite dal 2011 al 2013, senza assumere iniziative di dissociazione o denuncia della pratica concordata"*, riformando, tuttavia, la sentenza seppur nei soli limiti della suddetta sanzione che viene ridotta di ben 70 punti percentuali..

5) Diverso Mercato oggetto del contratto da affidare

In base alla previsione contenuta nelle linee guida n. 6/2016, secondo cui “rileva ai fini dell’esclusione la condotta illecita se sia stata posta in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”, nel caso specifico si rileva l’enorme **differenza tra la tipologia di mercato oggetto** dei contratti di che trattasi (quello da cui è scaturita la sanzione), rispetto a quello di cui alla gara in oggetto.

Infatti, il mercato per il quale è stata inflitta la sanzione antitrust è relativo ad un appalto bandito dal Ministero della Difesa – Segretario Generale della Difesa – Direzione degli Armamenti Navali (“NAVARM”) per l’affidamento del servizio di bonifica di amianto su navi militari italiane sui Lotti di Taranto, Augusta e La Spezia”, mentre il mercato di cui alla procedura in oggetto afferisce all’affidamento di lavori connessi al trasferimento di tecnologie bandita, tra l’altro, da un ente pubblico economico (rectius: l’Azienda ospedaliera - D.lgs n. 205/1992, modif. D.lgs n. 571/1993 e n. 229/1999) e non da un’amministrazione centrale dello Stato con competenze notoriamente diverse.

6) Sanzione Ridotta

La sanzione inizialmente comminata dall’AGCM pari ad €. 259.000,00 è stata ridotta del 70% dal Consiglio di Stato poiché, come riportato nella Sentenza medesima alla pag. 19 *“l’analisi degli effetti concreti è rimasta priva di adeguati approfondimenti?”* da parte dell’AGCM., contrariamente alle indicazioni contenute nelle stesse Linee Guida - continua il C.d.S. - secondo cui tra i criteri di qualificazione della gravità di cui l’AGCM doveva tener conto ai fini della scelta della percentuale da applicare al valore delle vendite, figura *“la rilevanza dell’effettivo impatto economico, qualora l’Autorità disponga di elementi che consentano una stima attendibile degli stessi. Detti elementi non potevano essere pretermessi in sede di quantificazione della sanzione da irrogare e, pertanto, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c) del c.p.a. la misura della sanzione pecuniaria comminata dall’AGCM deve essere ridotta del 70%”*.

7) Self-Cleaning

La Ditta Serveco Srl, in base al punto 7.3 delle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i., **prima della scadenza del termine per la presentazione dell’Istanza di partecipazione** relativa all’appalto in oggetto, ha dichiarato nell’istanza medesima e successivamente dimostrato (mediante l’invio di idonea documentazione) di aver adottato misure atte a confermare la sua integrità e affidabilità nell’esecuzione dei contratti, come di seguito meglio descritte:

- ✓ Non ha più partecipato alla stessa tipologia di gara con lo stesso raggruppamento, a differenza delle altre componenti il RTI che hanno partecipato alla nuova gara bandita da NARVAM nel 2016, risultandone aggiudicatarie;
- ✓ Ha provveduto al pagamento integrale della sanzione irrogata dall’AGCM, successivamente ridotta dal Consiglio di Stato, come dimostra l’atto di accoglimento dell’istanza di rateizzazione della sanzione e pagamento ratei in scadenza del 01/03/2017 rilasciato da Equitalia e relativo all’importo della sanzione già ancor prima di essere ridotta in quanto, ad oggi – afferma la stessa Serveco Srl nella nota di trasmissione della documentazione richiesta dalla S.A. – non è ancora pervenuto lo sgravio da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- ✓ Ha adottato provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti organizzando, per il proprio personale, incontri formativi con formazione in aula in materia di *“Antitrust compliance e codice etico e di comportamento”* a partire dal novembre 2016 a luglio 2017.

Tali incontri si sono tenuti in Azienda e con diversi relatori, esperti in materia antitrust, come dimostrato dai Verbali formazione tenuta dall’Avv. Albanese Egidio in data 22/11/2016 aventi ad oggetto: *“D.lgs n. 231/2001: Approfondimento normativo – Regole di buona condotta in materia antitrust”*; dall’Avv. Andrea Marega in data 07/07/2017 aventi ad oggetto: *“Formazione aula: regole di buona condotta in materia antitrust”* e dal Dott. Gianluca Elia Biunno in data 27/03/2017 per le sole posizioni apicali avente ad oggetto *“la norma ISO 37001:2016 anti-bribery management System”*.

- ✓ Ha in corso di elaborazione il Modello Organizzativo Gestionale, ai sensi del D.lgs n.

231/2001, che verrà adottato entro la fine dell'anno, come dimostra la scrittura privata di incarico professionale all'uopo prodotta sottoscritta con l'avv. Egidio Albanese in data 01/02/2017;

- ✓ La Società FINSEA Srl, holding di partecipazione, quale controllante socio unico della controllata Serveco Srl, ha adottato il Codice Etico dal 01/09/2017 imponendone il rispetto dei principi ivi contenuti anche alla controllata Serveco Srl, come da Codice etico del 01/08/2017e relativa nota di trasmissione dalla Finsea Srl alla Serveco Srl medesima.

CONCLUSIONI


Alla luce di quanto sopra esposto e di seguito brevemente riassunto, la condotta complessiva dell'istante che, seppure riconosciuta colpevole di aver commesso l'illecito antitrust:

- ha beneficiato della **riduzione della sanzione** per ben il 70%, stante la carenza di elementi che potessero definire "grave" il fatto commesso;
- ha **pagato integralmente** la predetta sanzione;
- tale illecito **non compare neppure nel Casellario Informatico dell'ANAC**;
- ha adottato le **misure di "self-cleaning"**, già in epoca antecedente la pubblicazione della sentenza da parte del Consiglio di Stato, che possono considerarsi conformi alle previsioni di cui al punto 7.3 delle Linee guida n. 6/2016 e s.m.i e quindi, idonee ad evitare l'esclusione;
- ha **dichiarato prontamente la sussistenza dell'illecito** già in sede di dichiarazione sostitutiva, dimostrando in tal modo trasparenza e collaborazione;
- ha presentato l'istanza di partecipazione relativa all'appalto in oggetto nell'ambito di un **mercato totalmente diverso** da quello oggetto del contratto da cui è disceso l'illecito in questione;
- ha prontamente inviato la documentazione richiesta dalla S.A., mostrando la massima collaborazione, addirittura il giorno successivo alla richiesta della S.A. (rich. S.A. pec prot. n. 65440 del 30/11/2017, riscontro Serveco pec prot. n. 65752 del 01/12/2017)

si può ragionevolmente ritenere che - considerate le circostanze dei fatti sopra esposti, la tipologia di violazione, le conseguenze sanzionatorie come ridotte, il tempo trascorso (5 anni), l'assenza di recidive, la conformità delle misure di "self-cleaning" adottate rispetto alle indicazioni delle Linee Guida n. 6/2016, il tutto in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto - il comportamento complessivo posto in essere dalla Ditta Serveco Srl non risulti tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità e che, pertanto, **possa essere ammessa alla fase del sorteggio.**

Allegati: c.s.

IL RESPONSABILE
Ing. Bruno Alessandrini



Estensore
D.ssa Alessandra Cresta
Tel. 0744/205.445
Mail: a.cresta@aosppterni.it

